Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02426

Atto n. 3-02426 *(in Commissione)*

Pubblicato il 9 dicembre 2015, nella seduta n. 550

MORONESE , NUGNES , PUGLIA , TAVERNA , BERTOROTTA , MONTEVECCHI , CAPPELLETTI , MORRA , DONNO , CASTALDI , BUCCARELLA , SERRA , PAGLINI , SANTANGELO , BOTTICI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Iavazzi ambiente, società consortile a responsabilità limitata (Scarl), ha ricevuto il finanziamento tramite il "Bando POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (Biomasse)" ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, per le agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

dal decreto direttoriale 22 marzo 2013, che approva la graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento, si evince infatti che alla Iavazzi ambiente sono state riconosciute agevolazioni per un importo che ammonta a 17,200 milioni di euro;

l'articolo 6, comma 8, del bando prevede che "I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 24 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, comma 3. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero, può disporre una proroga, non superiore a 6 mesi, del termine di ultimazione del programma, che comunque non potra? essere successivo al 30 giugno 2015";

con provvedimento n. 45683 del 13 agosto 2015 è stata emessa un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della società Iavazzi ambiente in considerazione di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

con richiesta (acquisita al prot. reg. n. 151985) del 4 marzo 2014 la Iavazzi ambiente Scarl ha trasmesso istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) alla Regione Campania ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al progetto "Impianto a biogas mediante processo di digestione anaerobica di F.O.R.S.U. di potenza circa 2 Mwe Fg. 20 p.lle 5099 e 5101" da realizzare in zona industriale ASI Volturno nord nel comune di Calvi Risorta (Caserta);

la società ha presentato il progetto il 7 aprile 2014 presso gli uffici del Dipartimento della programmazione dello sviluppo economico e delle attività produttive della Regione Campania per la creazione di una centrale a biomasse Calvi Risorta;

nonostante sia stata presentata formalmente da parte del Comitato per l'agro caleno una richiesta di rinvio della conferenza dei servizi, perché nella convocazione non erano presenti i Comuni confinanti con Calvi Risorta, il Dipartimento nell'ambito dell'*iter* amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione dell'impianto, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, art. 12, avrebbe convocato una conferenza dei servizi per il giorno 6 maggio 2014;

tra i pareri acquisiti nel corso della conferenza ci sarebbero quelli dell'ARPAC (Agenzia regionale dell'Ambiente della Campania) e della ASL. In particolare, dal parere tecnico-amministrativo dell'ARPAC del 5 maggio 2014, si evidenziano alcune criticità: 1) l'impianto proposto coprirebbe da

solo una potenzialità di 60.000 tonnellate annue, pari ad oltre la metà del fabbisogno provinciale, in palese contrasto con il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto anche degli interventi pubblici già programmati e in fase di elaborazione; 3) dal progetto nulla viene detto circa la provenienza della F.O.R.S.U. (frazione organica del rifiuto solido urbano) da trattare presso il digestore, né del suo trasporto né del suo stoccaggio; 4) non risultano specificate le tipologie di rifiuto che si produrranno; 5) manca un piano di monitoraggio e controllo;

sul documento dell'ARPAC si legge "Alla luce di tutte le considerazioni sopra citate il Nucleo Tecnico di Valutazione ritiene di non avere al momento gli elementi necessari per la compiuta espressione del proprio parere, ferme restando le problematiche evidenziate che potrebbero costituire motivi ostativi alla realizzazione del progetto stesso";

il parere della ASL CE2, Dipartimento di prevenzione del distretto n. 22 di Capua (Caserta) del 19 maggio evidenzia tra l'altro che: 1) i dati forniti dall'ARPAC, in riferimento agli anni 2009-2013, e relativi alle centraline di monitoraggio poste nei comuni di Pignataro maggiore e Sparanise, mostrano come ci sia una condizione di criticità negativa per l'atmosfera e la salute pubblica per i superamenti dei limiti al del Pm10 e dell'azoto; 2) la società Iavazzi ambiente nel progetto non ha implementato uno studio sulla ricaduta dei fumi; 3) la zona è interessata da significativi fenomeni di inversione termica;

in conclusione la ASL ha rilasciato il parere non favorevole, ritenendo che la messa in esercizio di un impianto a biomasse della portata richiesta potesse incrementare il livello di inquinamento dell'aria;

la conferenza dei servizi del 6 maggio 2014, iniziata regolarmente, sarebbe stata sospesa per due motivi: sia per dei rilievi fatti dal sindaco di Pignataro maggiore, sia perché la società Iavazzi ambiente non aveva ancora acquisito la determinazione del dirigente sulla VIA;

con decreto dirigenziale n. 59 del 26 giugno 2014, a firma dell'avvocato Simona Brancaccio della Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Regione, è stato decretato parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della commissione VIA della Regione Campania, con prescrizioni;

tra le prescrizioni, in particolare, considerato che l'impianto proposto prevede il trattamento di 60.000 tonnellate annue di rifiuti organici mediante trattamento biologico e *post* compostaggio, la commissione ha ritenuto che tale attività rientri tra quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) *ex* decreto legislativo n. 152 del 2006 e che sia necessario che la società ottenga da parte del Comune di Calvi Risorta riscontro rispetto all'inquadramento dell'area nel piano regionale di bonifica della Campania, considerato che tale piano prevede che venga trasferita ai Comuni competenti l'effettuazione di verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari;

la società Iavazzi, in conformità con le prescrizioni, l'11 luglio 2014 ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'AIA;

dal verbale della conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, del 12 giugno 2015 si evince che è stato presentato il rapporto tecnico istruttorio redatto dalla Seconda università di Napoli, come consulenza tecnica fornita alla Regione Campania;

il giudizio tecnico dell'università sulla documentazione presentata per il rilascio dell'AIA è negativo; a ciò si aggiunga che sono stati recepiti i pareri negativi espressi dai Comuni di Calvi Risorta, Sparanise e Pignataro maggiore, nonché della ASL CE2 come detto;

l'ARPAC intervenuta nella conferenza ha manifestato le perplessità già espresse nel parere del 5 maggio 2014 precisando, oltre alle carenze documentali riscontrate, che l'impianto verrebbe installato nelle vicinanze di abitazioni, a distanza tra 300 e 800 metri dall'impianto, in contrasto con le linee guida per gli impianti di compostaggio del commissario di Governo della Regione Campania, che prevedono la distanza di insediamenti abitativi nel raggio di 1.000 metri;

la Provincia di Caserta, nella stessa sede, ha rappresentato l'inopportunità relativamente alla localizzazione dell'insediamento e rispetto al dimensionamento l'incompatibilità dell'impianto;

parere non favorevole anche quello espresso dalla ASL CE ambito 04, distretto 22 UOPC di Capua, che ha inoltrato il parere già pronunciato il 19 maggio 2014;

attualmente l'*iter* amministrativo sarebbe sospeso, dopo che il 12 giugno 2015 la conferenza dei servizi per l'AIA ha ritenuto il progetto incompleto, invitando la società a trasmettere documentazione integrativa e rinviato al 15 gennaio 2016 per una successiva trattazione;

considerato inoltre che:

l'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto in questione è l'ex Pozzi Ginori, area industriale dismessa che si trova tra Sparanise e Calvi Risorta, che risulterebbe già interessata ormai da decenni da una situazione di grave inquinamento ambientale; sul sito sono stati abbandonati scarti della produzione di solventi e vernici, ovunque ammassati senza precauzione alcuna, è elevata la presenza di amianto (più volte certificata) e negli anni numerosi altri sversamenti illeciti sono presumibilmente stati effettuati nel quadro di uno scarso controllo di una zona in cui, tra le altre cose, l'elevato traffico di mezzi di ogni genere rende ogni accertamento ancora più difficoltoso;

nei mesi scorsi l'area è stata interessata da controlli e scavi da parte del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco, predisposti dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere;

dai primi scavi, risulta che sotto il terreno ci sarebbero rifiuti di ogni tipo. Lo stato di inquinamento è testimoniato dal ritrovamento di vari tipi di rifiuti, interrati fino a circa 8 metri di profondità, che le analisi dell'ARPAC di Caserta del 12 settembre 2015 hanno confermato essere rifiuti classificabili come "pericolosi e nocivi" e sono zinco, piombo, diossina, cromo VI, clorometano, ftalati;

a questa situazione di grave compromissione causata dalla presenza di rifiuti industriali e non, va aggiunta quella derivante dalla presenza, all'interno della ex Pozzi Ginori ed a poche centinaia di metri dal terreno prescelto per la costruzione dell'impianto, di una centrale termoelettrica da 800 megawatt (tale tipologia di impianti è considerata dalla normativa industria insalubre di prima classe, ovvero dannosa per la salute pubblica *ex* decreto ministeriale 5 settembre 1994, elenco di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto n. 1265 del 1934);

inoltre, a pochi chilometri dal sito, insiste un'altra centrale a biomassa, in territorio di Pignataro maggiore, già completata e temporaneamente ferma a causa dell'intervento della magistratura motivato da un presunto giro di tangenti legato alla sua realizzazione;

considerato, altresì che, ad avviso degli interroganti:

la costruzione di questo ulteriore impianto a biomassa implicherebbe necessariamente il peggioramento della qualità dell'aria, andando altresì a contrastare la normativa europea sul "mantenimento o miglioramento della qualità dell'aria" (decreto legislativo n. 155 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE), con il rischio di altre procedure di infrazione con multe gravemente onerose;

sul versante della produzione di energia, inoltre, la provincia di Caserta produce già oggi una quantità pari all'80 per cento del fabbisogno energetico regionale, come si evince dal piano energetico ambientale della Provincia, derivante per la maggior parte dalle 3 centrali termoelettriche presenti sul territorio (Sparanise, Teverola e Maddaloni), per cui sarebbe auspicabile che, ad inesistenti necessità energetiche, vengano anteposti i necessari e non più rinviabili interventi di tutela ambientale, di risanamento e di bonifica delle aree inquinate come la ex Pozzi Ginori;

l'insediamento verrebbe costruito a ridosso dell'importante area archeologica dell'Antica Cales, vittima negli anni di razzie ed abbandono, ma recentemente interessata da un importante processo di rivalorizzazione che la pone di nuovo al centro delle speranze della comunità locale, che vede in essa una prospettiva di miglioramento più profondo ed auspicabile;

considerato infine che:

con la sentenza del 4 marzo 2010 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato che l'Italia, non avendo adottato per la Regione Campania tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, era venuta meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE;

«La Commissione riferisce che tra il 2010 e il 2011 sono stati segnalati piu? volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania, che si sono conclusi con l'accumulo per diversi giorni di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre citta? della Campania. Inoltre, in detta regione si è accumulata una grande quantita? di rifiuti storici (sei milioni di tonnellate di "ecoballe"), che deve ancora essere smaltita, il che richiedera? verosimilmente un periodo di circa quindici anni», come si legge sul comunicato stampa 86/15 della Corte;

l'Italia non ha correttamente eseguito la sentenza del 2010 e, con la sentenza del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), è stata condannata, a causa dell'inesatta applicazione in Campania degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, al pagamento di: a) una penalita? di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione della precedente sentenza del 2010, e tale cifra è calcolata moltiplicando un importo giornaliero di 40.000 euro per le tre categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) per cui si e? rilevata

l'inesatta applicazione della direttiva; b) una somma forfettaria di 20 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quale sia lo stato dell'arte del programma di investimento della società Iavazzi ambiente, ammesso alle agevolazioni, in particolare, se il programma risulti realizzato, considerato che il bando prevedeva come termine ultimo il 30 giugno 2015, e se le agevolazioni siano state concesse;

se ritengano necessario rivalutare l'opportunità e la legittimità di concedere agevolazioni, nel rispetto della legislazione vigente, ad una società, la Iavazzi ambiente Scarl, alla luce dell'interdittiva antimafia intervenuta successivamente alla pubblicazione della graduatoria;

se, considerata la situazione già particolarmente compromessa in cui versa l'area ex Pozzi Ginori, non ritengano opportuno sollecitare la Regione Campania a tenere dovutamente in considerazione i pareri tecnici della ASL, dell'ARPAC nonché il rapporto tecnico istruttorio redatto dalla Seconda università di Napoli acquisiti nel corso della conferenza di servizi;

se, alla luce delle recenti sentenze che hanno irrogato sanzioni pecuniarie da parte della Corte di giustizia europea, non ritengano opportuno intervenire in via preventiva al fine di impedire la costruzione di un impianto che violerebbe la normativa europea sulla qualità dell'aria, con la possibilità di nuove sanzioni.